

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE

“LA VENARIA REALE”

GIARDINI LOTTO D. REALIZZAZIONE DELLE OPERE
INFRASTRUTTURALI PER L'AREA SPETTACOLI SITA NEI
GIARDINI DELLA REGGIA DI VENARIA REALE.

Importo netto:

Impresa aggiudicataria:, con sede in
....., - (.....).

Tra:

il CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE “LA VENARIA
REALE” (C.F. 97704430012 P.I. 09903230010), con sede in Venaria Reale
(To), Piazza della Repubblica 4, in persona del Direttore, Dott. Alberto
Vanelli, nato a Palmanova (UD) il 10 luglio 1947, domiciliato per la carica
presso la sede del Consorzio in in Venaria Reale (To), Piazza della
Repubblica 4, (in seguito “Committente”)

e:

la Società, corrente in
....., - , la
quale interviene in qualità di del soggetto
aggiudicatario, codice fiscale e Partita IVA
....., rappresentata dal Sig.
..... nato a il
..... (in seguito “Appaltatore”)

PREMESSO CHE:

- il Committente ha indetto procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 e 122 comma 7/bis del D.Lgs 163/06 per l'affidamento dei lavori riguardanti i "Giardini Lotto D. Realizzazione delle opere infrastrutturali per l'Area Spettacoli sita nei giardini della Reggia di Venaria Reale";
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006;
- sono stati invitati alla procedura negoziata n. operatori economici;
- il, sono stati aperti i plichi ed è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, previo accantonamento delle buste sigillate contenenti le offerte economiche; successivamente si è proceduto alla apertura delle offerte economiche, il tutto riportato nel relativo verbale redatto in pari data e depositato agli atti;
- con atto prot. n./CVC del il Committente ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto all'impresa corrente in, avendo presentato l'offerta con il prezzo più basso rispetto a quanto posto a base di gara, per un importo pari ad euro inclusi oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;
- in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- con atto prot. n./CVC del il Committente ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta da questi presentata.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto

segue:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. IL Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori riguardanti i "Giardini Lotto D. Realizzazione delle opere infrastrutturali per l'Area Spettacoli sita nei giardini della Reggia di Venaria Reale".

2. La descrizione delle opere è riportata nell'articolo 2 del C.S.A. cui si fa espresso rinvio.

ART. 3 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:

- a) lettera di invito nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- b) C.S.A.;
- c) L'Elenco Prezzi posto in gara;
- d) Il Computo metrico;
- e) Il Cronoprogramma dei lavori;
- f) Il Piano di sicurezza e coordinamento in fase progettuale ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- g) Gli elaborati grafici;

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) CSA; (II) elaborati grafici e descrittivi, piani della sicurezza previsti dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e dall'art. 131, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 163/06 e; (III) lettera di invito, dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta economica, (IV) altri documenti allegati al presente Contratto; (V) leggi, regolamenti e norme indicate all'art. 6 del CSA [Osservanza di leggi e di norme] e che si intendono integralmente richiamate.

3. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;
- b) CSA;
- c) Elaborati grafici e descrittivi, piani di sicurezza dall'art. 131, comma 2, del D. Lgs. 163/06;
- d) Leggi, regolamenti e norme di cui al precedente comma 2 (V).

Si richiamano integralmente gli art. 5 [Documenti che fanno parte del contratto] e 6 [Osservanza di leggi e di norme] del C.S.A.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO - INVARIABILITÀ

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'Appalto, ammonta ad € IVA esclusa.
2. Nell'importo complessivo di cui al precedente comma 1 sono compresi €, non soggetti a ribasso, per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.
3. In merito all'adeguamento dei prezzi, si applicano le norme dell'art. 133, commi 4 e successivi del D. Lgs. 163/06, sempre che ricorrano i presupposti di legge e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

PARTE SECONDA

ART. 5 - PIANI DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/06, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare alla Committente:

- le eventuali proposte integrative al piano di sicurezza ex art. 131 D.Lgs. 163/06;
- il piano operativo della sicurezza di cui al comma 2, lettera c, dei sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06;

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto prescritto nel Piano di sicurezza e coordinamento.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata con le modalità e nei termini di cui all'art. 24 [Consegna dei lavori] del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

2. Ai sensi dell'art. 130, comma 6 del Regolamento, in caso di consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

ART. 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo che dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si rendessero necessarie variazioni significative nell'esecuzione dei lavori in

conformità a quanto stabilito dall' art. 47 (Programma di esecuzione dei lavori) del C.S.A.

ART. 8 – CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al D.L..

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo

responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 118 D.Lgs 163/2006).

Ai sensi dell'art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

5. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 8 del C.S.A. [Responsabile del procedimento – Direttore dei Lavori].

ART. 9 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dall'art. 7 [Conoscenza delle

condizioni di appalto] del C.S.A. e dal Documento “lettera di invito”.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato art. 7 [Conoscenza delle condizioni di appalto] del C.S.A. e dal Documento “lettera di invito”.

ART. 11 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. Si applica quanto stabilito dall' art. 16 del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

ART. 12 – DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

2. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

4. L'Appaltatore è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali:

- subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il CCNL non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate a garanzia non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti l'appaltatore non può opporre eccezione al Committente, né ha titolo al risarcimento dei danni.

Si richiama l'art. 18 del C.S.A. (Tutela dei lavoratori).

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE NORME

Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo. Si richiama in particolare, a mero titolo esemplificativo, l'elencazione di cui all'art. 6 [Osservanza di leggi e di norme] del C.S.A.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 19 [Responsabilità dell'Appaltatore] del C.S.A. ed all'art. 11 del presente Contratto, con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

2. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal D.L., così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

3. E', inoltre, a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi

azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 15 e 20 del Cap. Gen.

ART. 15 - CAUZIONE

1. Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in conformità all'art. 40, comma 7, D.Lgs 163/2006, in misura pari al% dell'ammontare netto dell'Appalto, ridotta del 50% ai sensi ai sensi degli artt. 40 comma 7 e 113 del D.Lgs. 163/06, fino alla concorrenza di € mediante Polizza Fideiussoria n. emessa in data dalla domiciliata in, Via

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall'art. 14 [Cauzione provvisoria e definitiva] del C.S.A.

ART. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. 53 [coperture assicurative] del C.S.A., al presente Contratto sono allegate:

- copia di polizza C.A.R. (Contractor All Risk) che l'Appaltatore ha contratto a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere ed in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature ed opere provvisionali, il cui massimale dovrà essere pari ad € 253.000,00 la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo e

comunque secondo quanto stabilito dall'art. 53 del C.S.A (Coperture assicurative) che si richiama integralmente;

- copia di separata polizza assicurativa a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali minimi ed inderogabili: € 1.500.000,00 per danni a persone; €1.500.000,00 per singolo sinistro ed anno assicurativo ed € 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimali minimi ed inderogabili di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo ed € 1.500.000,00 per persona dipendente, in conformità al medesimo art. 53 del C.S.A che si richiama integralmente.

2. Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla Committente; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Committente prima dell'inizio delle campagne di rilievo.

ART. 17 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 28 maggio 1997 n. 140 non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 46 [Pagamenti in acconto e ritardi] del C.S.A che si intendono integralmente richiamati.

ART. 18 – PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen. i pagamenti saranno effettuati presso – di Via,

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente.

3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

4. Le coordinate bancarie dell'Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di acconto e di saldo sono le seguenti: Iban

ART. 19 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs 163/06.

2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ART. 20 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE E SOSPENSIONI

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del contratto è di giorni 40 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 49 [Penale per ritardo nei

lavori].

3. Si richiama quanto stabilito dall'art. 31 (Sospensione e ripresa dei lavori) e 32 (Proroghe) del C.S.A, dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del Cap. Gen. e dall'art. 133 del Regolamento.

ART. 21 - PENALI PER IL RITARDO

L'Appaltatore, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 20 del presente contratto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e direzione lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari euro 400,00 fino a un massimo del 10% dell'importo di contratto. Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n° 163/2006..

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dal conto finale.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 15 [Subappalto] del C.S.A.

PARTE TERZA

ART. 23 - CONTABILITÀ DEI LAVORI E RISERVE

Si applica quanto stabilito dall'art. 41 [Contabilità e riserve] del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

ART. 24 - VARIANTI

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e dall'art. 205 del D.Lgs. 163/06, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, e solo se approvate dai competenti organi della Committente ed in quanto coperte da finanziamento.
2. Si richiamano integralmente gli artt. 35 [Varianti in corso d'opera], 38 (Prezzo dei lavori non previsti) e 39 (Prezzo dei lavori in economia e a corpo) del C.S.A.
3. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione Lavori (D.L.), non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.
4. Per i lavori oltre il quinto, il responsabile del procedimento deve dare comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione Appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono

accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

5. Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 25 - COLLAUDO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall' art. 51 [Verifiche, collaudi e garanzie] del C.S.A.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dagli artt. 55 [Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti] 56 [Rescissione contrattuale ed esecuzione d'ufficio] del C.S.A. cui si fa rinvio.

ART. 27 – RECESSO DELLA COMMITTENTE

Si applica quanto previsto dall'art. 134 D.Lgs 163/06.

ART. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Così come stabilito all'art. 58 del C.S.A. (Controversie e foro competente) qualsiasi controversia inerente l'Appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 163/2006 e che comunque non si sia definita in via amministrativa sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Torino.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle

per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 del Cap. Gen.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.

ART. 30 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 [Domicilio dell'appaltatore] del C.S.A. e dell'art. 2 del Cap. Gen., ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

Il Committente in Venaria Reale (To) – Piazza della Repubblica 4;

L'Appaltatore in –,

ART. 31 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni contenute nel C.S.A. nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori.

ART. 32 – ALLEGATI

- a) Cauzione definitiva;
- b) Polizza CAR;
- c) Polizza RCT – RCO.

Torino, _____

Il Committente _____

L'Appaltatore _____